

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 22.12.2009

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 1

La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 3

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934 (denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2^a copia già predisposta dall' ISTAT all' ASL del luogo dove si è verificato il decesso.

Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Art.4

Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.

Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL .

Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.

L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo 30 ore.

Art.6

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 19 del presente regolamento con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni

Art.8

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 9

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.

Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.

Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11

Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto ove se ne ravvisi la necessità.

Art.13

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 4, 6 e 9 del presente regolamento.

Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

Il Comune deve avere, nell'ambito di almeno un cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.1964 n. 185.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in un edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.15

I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 16

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 17

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

Art. 18

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno avvolto decentemente in un lenzuolo.

Art.19

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), con pareti di spessore non inferiore a cm 2 e non superiore a cm 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 20

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 21

La chiusura del feretro viene fatta alla presenza dell'incaricato comunale di polizia mortuaria o, in sua assenza, da personale esperto da lui delegato. In ogni caso deve essere eseguita, dopo le autorizzazioni di legge ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari e le circolari del Ministero della sanità riguardanti la salma ed il feretro.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 22

Il trasporto dei cadaveri al cimitero viene fatto a cura della famiglia.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode necroforo del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art.23

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, purché all'interno del territorio nazionale, è autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Negli altri casi è autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione deve essere comunicata al Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche a questi Comuni.

Art. 24

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le

prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 29. quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 25

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico Necroscopo dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 26

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 27

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art.28

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art 22 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.29

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionali di Berlino si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le

quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 30

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non è stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 31

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 3 del presente regolamento. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la tumulazione necessita che l'incaricato comunale addetto al servizio di polizia mortuaria verifichi che il condizionamento della salma sia avvenuto nel rispetto degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90

L'autorizzazione alla sepoltura ed il rilascio del permesso di trasporto dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 32

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:

- Le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione ;

- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 33

I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. A fine di ogni anno uno dei suddetti registri, a cura del custode, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

Art.34

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

Art. 35

Le salme portate al cimitero possono essere deposte in:

- a) fosse comuni;
- b) tombe di famiglia sotterranee;
- c) tombe monumentali (con cappella);
- d) loculi individuali;
- e) celle ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- f) nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

INUMAZIONI

Art.36

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.

Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo è posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto con terra la fossa , curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo è applicata l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 37

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm 50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm 0,50.

Art. 38

Per le inumazioni nei campi comuni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art.39

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa

Art.40

Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione va fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 41

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, possono essere deposti fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, a devono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio disporrà di autorità lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento.

All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 42

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo nelle le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e pagamento della relativa tariffa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni previo pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate alle generalità del defunto e all'indicazione di chi fa apporre il ricordo. Ogni altra eventuale iscrizione integrativa deve essere preventivamente autorizzata, su richiesta scritta, da parte del Sindaco.

TUMULAZIONI

Art.43

Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali (con cappella);
- b) loculi individuali;
- d) celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;

Art. 44

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente

Art. 45

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 46

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Art. 47

Le nicchie ed i loculi sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha durata di anni 40 (quaranta) dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per egual periodo di tempo, dietro pagamento della tariffa intera vigente al momento del rinnovo della concessione.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

I concessionari che richiedono il rinnovo della concessione possono ottenere di collocare i resti della salma originaria, opportunamente riposti in idonea cassetta, nel loculo per il quale hanno ottenuto il rinnovo della concessione.

Art. 48

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Dirigente dell'area Servizi Tecnici.

E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Le iscrizioni devono essere conformi a quanto indicato nell' art.42 del presente regolamento.

Art. 49

Le concessioni rilasciate in perpetuità si intendono limitate ad una durata non superiore a 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R 285/90.

Art. 50

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 51

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio..

Art. 52

Alla scadenza di ogni quarantennio di concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà

una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza quarantennale. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di quarantennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 53

La concessione di aree, tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Art. 54

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 55

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso dietro presentazione di tutta la documentazione di tutta la documentazione prevista dall'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o dal medico da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Il rimborso del costo per la cremazione di salme è regolato dalle disposizioni normative in materia.

Art. 56

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private;

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dal codice della strada.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore del testamento o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato del comune.

Art. 57

E' previsto un campo per la dispersione delle ceneri.

3. Fino a quando non sarà stato istituito, le ceneri dei defunti di cui venga richiesta la dispersione sono provvisoriamente collocate in apposito loculo o cella ossario.

Art. 58

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 59

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte di defunto.

Art. 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in appositi colombari.

Art. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali, igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

E' prevista la possibilità di affidare le ceneri a persona indicata in vita dal defunto con le modalità espressamente previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

La procedura per ottenere la concessione dell'affido e conservazione delle ceneri prevede la presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e

77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- ~ i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- ~ la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- ~ il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- ~ la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- ~ la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- ~ che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- ~ l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Art. 65

E' istituito nel Comune il registro per la cremazione in cui vengono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà alla cremazione e/o alla dispersione delle ceneri, secondo quanto sancito dall'art. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile (testamento olografo).

In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto di cui ai paragrafi precedenti.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore del testamento o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuali note aggiuntive, in relazione alla normativa cimiteriale vigente e ai regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 66

Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 1.

Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Delle Leggi Sanitarie 2.7.1934, n. 1265.

Le autopsie sui cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art..6..

Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 67

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Responsabile del Servizio che la rilascerà previa presentazione di:

- a) una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- b) un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o dal suo delegato.

Art. 68

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.165.

ESUMAZIONI

Art. 69

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prescritta la presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato e del custode.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

Art. 70

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private loro concesse nell'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.19.

Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro materiale relativo devono essere smaltite secondo la normativa vigente.

Art. 71

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

Art. 72

I feretri comunque esumati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 73

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri esumati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette (ossari individuali avuti in concessione dal Comune).

Art. 74

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato e del custode.

Nel caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito in locale idoneo a cura del custode necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 75

Il Responsabile del Servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 76

Qualora l'esumazione venga autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato .

Dell'operazione di cui ai precedenti articolideve esser redatto processo verbale in triplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero, una deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile e una deve essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione.

Art. 77

E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione abbia dichiarato che può esser eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 78

Ad eccezione dei casi in cui vengano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 79

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio o il custode necroforo del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 80

Per eseguire una esumazione o una estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. In ogni caso il necroforo e quanti li coadiuvano dovranno essere dotati di idonei mezzi di protezione personale, nel rispetto delle norme di sicurezza dell'igiene del lavoro.

Art. 81

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Responsabile del Servizio per conto ed interesse privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dall'organo comunale competente.

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 82

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso – in vita – la residenza;
- c) cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 83

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 285/1990 e contemplate dall'art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 84

Il Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 85

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune ed esposto all'ingresso del cimitero.

Art. 86

Gli automezzi ed i veicoli potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietato:

- l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio o a catena;
- l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte;

Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 87

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Le ditte che eseguono opere cimiteriali devono apporre i cumuli di materiale in disparte senza intralciare l'accesso al cimitero. Ogni materiale di lavoro dovrà essere rimosso nelle vicinanze del periodo delle celebrazioni delle funzioni religiose annuali.,

Art. 88

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode necroforo ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate prima possibile.

Art. 89

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 90

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 91

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne sia il caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 92

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 93

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal un addetto avente le funzioni di custode e necroforo.

Art. 94

Il custode necroforo è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

In particolare, egli provvede:

- a) a ritirare e conservare, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
- b) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- c) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Dipartimento di Prevenzione, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale;
- d) a tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo per fosse ad inumazione;
- e) a verificare l'esistenza delle autorizzazioni prescritte per i lavori o interventi sulle tombe e controllare che l'esecuzione avvenga secondo le modalità e i progetti approvati;
- f) a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- g) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- h) a denunciare al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero.

Il necroforo o personale incaricato, adempie ai seguenti compiti e mansioni principali:

- a) escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
- b) inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) raccolta e il deposito nell'ossario del cimitero delle ossa;
- d) ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre.

Il personale di polizia municipale vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari su segnalazione dei privati o di altri uffici comunali e provvede all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

CONTRAVVENZIONI

Art. 95

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n.689.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e nel T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Art. 97

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato a)

TABELLE DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERSI

- 1. Introduzione e posa in opera di manufatti su sepolture all'interno dei cimiteri comunali di dimensioni autorizzate dal Responsabile dell' UTC e non superiori a mt. 1,50 € 30,00